

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3922.

### **Riforma T.A.R. Emilia Romagna – Bologna: Il Sezione, 22 ottobre 1999, n. 511.**

*È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento*

*Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti politici presentatori delle liste.*

*Omissis.*

L'appello principale è fondato.

A norma dell'art. 30 D.P.R. 15 maggio 1960 n. 570, "La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: ... b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore".

L'intento della norma è quello di tutelare la libertà del voto, in attuazione del principio espresso nell'art. 48, c. 2, della Costituzione, secondo il quale "Il voto è ... libero ...". Libertà che attiene non solo e non tanto al momento dell'espressione del voto, quanto principalmente a quello della formazione del convincimento di cui il voto vuol essere manifestazione. Di qui l'esigenza avvertita dal legislatore di evitare un utilizzo dei contrassegni di lista tale da trarre in errore l'elettore e da pregiudicarne, in tal modo, la libertà di scelta politica.

Di non minore importanza, per altro, è l'interesse che la stessa norma, sia pure mediatamente, appare voler perseguire, cioè quello a che il confronto tra le formazioni politiche, almeno sotto il profilo della presentazione di fronte al cittadino elettore, si svolga in maniera corretta e leale attraverso l'uso di nomi e simboli non equivoci, che ne consentano la sicura e facile identificazione da parte di tutti.

La norma indica quali sono i contrassegni di lista ritenuti inidonei a svolgere la complessa funzione.

Tali sono, in primo luogo, i contrassegni identici, vale a dire quelli tra di loro uguali in ogni particolare.

Seguendo quelli facilmente confondibili con altri specificati e quelli che riproducono simboli, o elementi caratterizzanti di simboli, di contrassegni usati da partiti presenti in Parlamento e, per questo motivo, atti ad indurre in errore l'elettore sull'identità del partito o raggruppamento politico dal quale promana la lista.

Sia il concetto di confondibilità, sul quale si fonda la prima categoria, che quello di decettività, peculiare della seconda, presuppongono una comparazione che ha per oggetto due o più contrassegni, ciascuno considerato nel suo complesso ed in ogni sua parte, ma soprattutto negli elementi che per una qualsiasi ragione assumono funzione individuante; quali, appunto, i simboli o loro elementi caratterizzanti.

Nella specie, il contrassegno della lista presentata dal partito "Democrazia Cristiana" è costituito da una circonferenza che racchiude il simbolo costituito da uno scudo crociato con la scritta "Libertas" nel braccio orizzontale della croce e, sotto il simbolo, il nome del partito.

Detto simbolo, però, risulta notoriamente usato quale suo segno identificativo della formazione politica C.D.U. – Cristiani Democratici Uniti, presente in Parlamento; cosicché il contrassegno contestato, stante la comunanza del simbolo in questione, ben può essere confuso con quello dell'appellante.

Non ravvisa la confondibilità, invece, il giudice di primo grado, in considerazione di talune differenze rispetto al contrassegno della lista presentata dal C.D.U. per le elezioni provinciali di cui si tratta.

Ritiene, tuttavia, la Sezione che le diversità rilevate non sono in grado di elidere il valore identificativo (nel senso sopra detto) del simbolo utilizzato, che del contrassegno costituisce quantitativamente e qualitativamente la parte di maggiore evidenza, ma, anzi, per la loro scarsa incisività, esse sono tali da accrescere la possibilità di errore proprio sulla reale identità dei soggetti politici presentatori delle due liste.

L'appello principale, pertanto, dev'essere accolto.

*Omissis.*

Occorre considerare, invero, che, secondo il principio della cosiddetta "prova di resistenza", dettato al fine di una giusta composizione tra l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata e quella di salvaguardare la volontà espressa dall'elettorato, nei giudizi elettorali il giudice amministrativo non può pronunciare

l'annullamento degli atti impugnati e dei voti ad essi conseguenti se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 135; id., 11 aprile 1995 n. 591).

*Omissis.*